



**Mobilità Territoriale e  
Professionale.  
Graduatoria dei  
Soprannumerari.  
a.s. 2013/2014**

**F.A.Q.  
Frequently Asked Questions**

**Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti**

(aggiornamento del 22 marzo 2013)

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328  
Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795

<http://www.snadir.it>

e-mail: [snadir@snadir.it](mailto:snadir@snadir.it)

**N. 23**

**D** - La laurea triennale in scienze religiose conseguita con il nuovo ordinamento quanti punti viene valutata nella graduatoria regionale dei soprannumerari?

**R** – Viene valutata 3 punti; in base all’O.M. n.199 del 21-3-2013 tale titolo va inserito, nell’apposita scheda, al punto D della Sezione “Titoli Generali”.

**N. 23**

**D** – La laurea magistrale in scienze religiose conseguita con il nuovo ordinamento (3+2) viene valutata?

**R** – Tale titolo costituito da un triennio + un biennio di specializzazione, utile – in base alla Nuova Intesa e al DPR 175/2012- per insegnare religione in ogni ordine e grado di scuola, viene valutato 5 punti e va inserito al punto F (titoli generali) dell’apposita scheda O.M. n.199 del 21-3-2013.

**N. 21**

**D** – I punteggi derivanti dalla continuità prevista nelle lettere C) e D) del settore “Anzianità di servizio” della Tabella A- Allegato D – al CCNI dell’11.03.2013, devono essere considerati ai fini della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi di ruolo)?

**R** – Quanto alla lettera C) – (che nel mod. TF1 corrisponde alla casella n° 5 e nei mod. TF2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 4): il contratto ha stabilito che verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio e poi per ogni anno successivo. Occorre però tenere presente che **IL PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIENNIO E’ L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010** e che i docenti interessati potranno fruire di tale punteggio solo se non vedranno accolta una eventuale domanda di trasferimento o passaggio di ruolo. **Produrrà quindi la perdita del punteggio non la semplice richiesta del trasferimento o del passaggio di ruolo, ma l’ottenimento dello stesso.**

**Per quanto sopra, nella casella n° 5 del mod. TF1 e n° 4 dei mod. TF2, PR1 e PR2, se non si è fruito di un provvedimento di trasferimento fuori diocesi o di un passaggio di settore formativo, quest’anno va indicato il numero 3 (cioè tre anni di servizio consecutivi a partire dal 2009/2010).**

- Quanto alla lettera D) – (che nel mod. TF1 corrisponde alla casella n° 6 e nei mod. TF2, PR1 e PR2 corrisponde alla casella n° 5): **NON VA COMPILATA.**

**N. 20**

**D** – E per quanto riguarda la graduatoria regionale su base diocesana per l’individuazione dei soprannumerari il punteggio relativo alla continuità scolastica (lettere C e C0 dell’apposita scheda) verrà valutato?

**R** – Per l’attribuzione del punteggio di continuità nella graduatoria regionale non è necessario – come per la mobilità a domanda – avere prestato servizio senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni. Quindi, poiché ai fini dell’esercizio di tale opzione **il primo anno di riferimento è il 2009/2010**, i docenti aventi diritto possono beneficiare nella compilazione della scheda per la graduatoria dei soprannumerari di punteggi diversi, a seconda delle varie casistiche; ne elenchiamo di seguito quelle più comuni:

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	A	X

**PUNTI 6 (C)**

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X

**PUNTI 2 (C) + 2 (C0)**

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	X

**PUNTI 3 (C0)**

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	X
2011/2012	B	X
2012/2013	B	X

**PUNTI 4 (C) + 1(C0)**

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	A	X
2012/2013	B	Y

**PUNTI ZERO**

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	A	X
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y

**PUNTI 2 (C)**

Anno Scolastico	Scuola	Comune
2009/2010	A	X
2010/2011	B	Y
2011/2012	B	Y
2012/2013	B	Y

**PUNTI 4 (C)**


Da tenere presente che **l’ottenimento di un trasferimento, o di un passaggio di ruolo, o di una assegnazione provvisoria, o di una utilizzazione tra scuole di diverso comune produce la perdita del punteggio riferito alla continuità nella scuola di servizio.**

**N. 19**

**D** – Il periodo di durata del dottorato di ricerca ricadente nel servizio di ruolo è valido ai fini dell’anzianità di servizio nella mobilità a domanda e d’ufficio (trasferimenti, passaggi e graduatoria)?

**R** – Il periodo di durata del dottorato di ricerca è riconosciuto come effettivo servizio di ruolo; viene valutato 6 punti all’anno. Viene però valutato 3 punti se il docente è attualmente in servizio in un settore scolastico diverso da quello in cui insegnava nel periodo del dottorato.

**N. 18**

**D** – Il servizio svolto nelle scuole paritarie è valido ai fini della mobilità a domanda e d’ufficio?

**R** – Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Fa eccezione il servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano acquisito lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. E’ invece sempre valutabile il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia comunali paritarie.

**N. 17**

**D** – Nella graduatoria regionale su base diocesana per l’individuazione dei soprannumerari sono valutati i benefici derivanti dalla legge 104/92?

**R** – Sì, nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E: occorre crocettare la casella che interessa.

**N. 16**

**D** – Se il docente nell’anno scolastico 2013/2014 – pur non essendo disabile - è sottoposto a cure a carattere continuativo per gravi patologie (ad es. chemioterapia) ha diritto, nella graduatoria regionale, a precedenza?

**R** – Sì, in base al CCNI dell’11.03.2013, art. 7, numero III, punto 2; in questo caso occorrerà crocettare la casella che interessa nella sezione II, Esigenze di famiglia, al punto E.

**N. 15**

D - Nella mobilità interdiocesana di quali precedenze fruisce il/la figlia/o che assiste un genitore con grave disabilità?

R – Riguardo all’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, il CCNI 11 marzo 2013 all’art. 7, punto V, 7° capoverso, stabilisce che “*nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza*” e al figlio referente unico che rientri nelle tre condizioni previste dal predetto punto V, secondo capoverso. **Il figlio referente unico che assiste un genitore in situazione di gravità**, ma che non rientra nelle condizioni di cui al predetto punto V, secondo capoverso, **ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.**

**N.B.** Per i docenti di religione i trasferimenti interprovinciali corrispondono ai trasferimenti interdiocesani, mentre la mobilità annuale corrisponde alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni tra settori diversi (regolate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

#### N. 14

D – Nella graduatoria regionale su base diocesana di quali precedenze fruisce il/la figlia/o che assiste un genitore con grave disabilità?

R - Riguardo **all’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92**, la precedenza viene riconosciuta esclusivamente ai genitori, anche adottivi, al coniuge e **al solo figlio individuato come referente unico** che presta assistenza al genitore in situazione di gravità.

Il figlio che – **in qualità di referente unico** - assiste un genitore in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 1204/92) ha diritto alla precedenza qualora sussistano le seguenti condizioni (*art. 7, punto V del CCNI 11.03.2013*):

- 1 Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- 2 Impossibilità, da parte di ciascun **altro** figlio di effettuare l’assistenza, documentata con autodichiarazione, tale da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza **nel corso dell’anno scolastico**. Queste autodichiarazioni non occorrono quando il/la figlio/a richiedente – **in qualità di referente unico** - sia l’unico figlio che conviva con il soggetto disabile. In questo caso la convivenza deve essere autocertificata.
- 3 Essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire - per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità - dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza, o del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.

**N. 13**

**D** – Il punto 4.6.2. del DPR 751/1985 e il DPR 175/2012 stabiliscono che «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio» sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento. L'anno scolastico 1985/86 è utile ai fini del quinquennio?

**R** – Sì, la Nota prot. AOODGPER2968 del 18 marzo 2010 ha definitivamente chiarito che l'anno scolastico 1985/86 è l'ultimo anno utile ai fini del conteggio del quinquennio.

**N. 12**

**D** – I sei punti per il ricongiungimento al coniuge vanno attribuiti soltanto se il familiare risiede nello stesso Comune nel quale si è in servizio?

**R1** – **PER LA GRADUATORIA REGIONALE:** Ai sensi della Nota prot.AOODGPER 4911 del 20 maggio 2013 nella graduatoria, finalizzata all'individuazione del personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03, **non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia.**

**R2** – **PER LA MOBILITA' TERRITORIALE (trasferimenti):** i punti vengono attribuiti se il coniuge (o, in mancanza del coniuge, i figli o i genitori) risiede in uno dei Comuni della Diocesi **PER CUI** il docente **HA CHIESTO** il trasferimento.(nota 7 allegato D tabella di valutazione titoli e servizi CCNI 11.03.2013)

**N. 11**

**D** – Sono in possesso del diploma di istituto magistrale e di quello in scienze religiose, posso utilizzare il primo come titolo di accesso e il diploma in scienze religiose quale titolo aggiuntivo? Se sì, in quale lettera dei "Titoli generali" va collocato?

**R** – La risposta è positiva ovviamente soltanto per la scuola primaria/infanzia. Rientra tra i titoli previsti nella lettera D) dei "Titoli generali".

**N. 10**

**D** – Chi insegna nella scuola secondaria, può fare valutare il proprio titolo di Magistero?

**R** – Può essere valutato solo se, come accesso, si utilizzano i 5 anni di servizio posseduti all'anno scolastico 1985-1986 oppure il diploma in scienze religiose unito alla laurea civile; se si è in possesso SOLO del Magistero, non può essere valutato in quanto in questo caso esso rappresenta

titolo di accesso all'insegnamento della secondaria. Lo stesso vale per il Baccalaureato, la Licenza o il Dottorato: possono essere valutati solo nel caso in cui non rappresentino titolo di accesso.

**N. 9**

**D** – Chi insegna nella scuola secondaria ed è in possesso del diploma di Scienze Religiose, può farlo valutare?

**R** – Può essere valutato solo se non viene utilizzato (congiunto ad una laurea civile) come titolo di accesso, e va inserito al punto D della scheda.

**N. 8**

**D** – Come viene valutato il servizio prestato nelle scuole uniche o di montagna?

**R** - Viene valutato due volte ( ma solo per la scuola primaria); ad es. se un docente di scuola primaria ha prestato due anni di ruolo in scuole uniche o di montagna, il punteggio totale sarà di 24 punti ( $6+6= 12$ ,  $12 \times 2 = 24$ ); se invece, su un totale di 10 anni di servizio pre-ruolo, ha prestato 2 anni in scuole uniche o di montagna, il totale del servizio di ruolo sarà di 12 anni, cioè  $8 + (2 \times 2)$ . Il calcolo del punteggio dei 12 anni pre-ruolo verrà così effettuato:  $4 \times 3=12$ ;  $8 \times 2= 16$ ; totale  $12 + 16=28$ .

**N. 7**

**D** – Come viene valutato il servizio prestato su piccole isole?

**R** - Viene valutato due volte: se si tratta di servizio di ruolo viene valutato 6 punti per anno (da aggiungere al punteggio totale del servizio di ruolo); nel caso di servizio pre-ruolo il punteggio viene calcolato con lo stesso sistema utilizzato per gli altri anni di pre-ruolo, cioè per intero (3 punti) fino a 4 anni, per i  $2/3$  gli anni eccedenti i 4. Ad es., se su dieci anni di pre-ruolo se ne sono prestati 2 su piccole isole, occorre indicare questi ultimi nell'apposita casella e indicare come punteggio 6 (cioè  $2 \times 3$ ); se se ne sono prestati 7, il punteggio sarà di 18 punti (cioè  $4 \times 3=12$ ,  $3 \times 2= 6$ , tot. 18 punti, perché i primi 4 anni sono stati valutati per intero e i rimanenti 3 ai  $2/3$ ).

**N. 6**

**D** – Se non si è interessati ai trasferimenti, occorre presentare ugualmente la scheda e gli allegati per la graduatoria dei soprannumerari?

**R** – Sì, perché tutti gli insegnanti di ruolo devono essere inseriti in tale graduatoria regionale su base diocesana (che equivale alla “graduatoria di istituto” delle altre classi di concorso).

**N. 5**

**D** - Quali documenti occorre presentare per inserirsi nella graduatoria dei soprannumerari?

**R** - La scheda, l'allegato D, l'allegato F per la continuità scolastica, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione di residenza (a meno che non ci siano particolari altre esigenze, che vanno regolarmente certificate).

**N. 4**

**D** - Se un docente usufruisce di utilizzazione in settore diverso ma nella stessa diocesi di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nel settore assegnato?

**R** - Deve presentare regolare domanda di passaggio di ruolo nella stessa diocesi di titolarità.

**N. 3**

**D** - Se un docente usufruisce di assegnazione provvisoria (o di passaggio di ruolo) in una diocesi diversa da quella di titolarità, cosa deve fare per essere confermato nella nuova diocesi?

**R** - Deve presentare regolare domanda di trasferimento (o di passaggio di ruolo) dalla diocesi di titolarità a quella in cui è stato assegnato in via provvisoria nello stesso settore (o utilizzato in un settore diverso).

**N. 2**

**D** - Dove si può reperire il modulo per la graduatoria regionale su base diocesana?

**R** - Nel nostro sito insieme alle indicazioni sulla eventuale documentazione da allegare.

**N. 1**

**D** - Se un docente ha presentato nel giugno 2012 domanda di utilizzazione provvisoria in una sede diversa ma per la stessa diocesi e per lo stesso settore formativo, cosa deve fare per essere confermato nella nuova sede ?

**R** - Non deve presentare nessuna domanda: la conferma è automatica